



Federazione Autonoma Sindacati Trasporti Liguria

AUOTFERROTRANVIERI E DIRITTO ALLE FERIE

La mano Destra non sa cosa fa la mano Sinistra o viceversa?

L'INDENNITA' di FERIE è un Diritto!!!

Ai Colleghi Autoferrotranvieri.

Ancora una volta, i Confederali e la Faisa Cisl ci fanno pensare che la mano destra non sappia quello che fa la sinistra (oppure sanno bene quello che fanno ?).

Abbiamo appreso che a Genova, in AMT, con un accordo locale - opinabile per le palesi contraddizioni tra il livello nazionale e il livello locale dei sindacati - hanno pensato di risolvere il problema delle "indennità Ferie". DIRITTO garantito dall'art. 36 della Costituzione e regolamentato, per quanto riguarda gli Autoferrotranvieri, dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980 (25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3), a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000 (" 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrica."); sempre l'art 10 del Ccnl del 1980 indica che " a partire dal 1° luglio 1981, gli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 che per opportunità si riporta :

"Art. 1 - Struttura della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come segue:

- 1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all'art. 2 del presente accordo;*
- 2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 3;*
- 3) indennità di contingenza;*
- 4) competenze accessorie unificate, di cui all'art. 4;*
- 5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall'ex art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976;*
- 6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo;*
- 7) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4/bis;*
- 8) indennità (saltuarie e variabili), di cui all'art. 9;*

Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la "retribuzione normale" e sono corrisposti per 14 mensilità.

In sintesi, durante le ferie godute il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga. Ogni giorno di ferie dà diritto al totale della retribuzione diviso il divisore 30, ossia una giornata retribuita.

Perché fare un accordo locale, in AMT di Genova, che non riconosce l'indennità per tutti i giorni di ferie annuali spettanti, dimentica di risolvere il diritto retroattivo di 5 anni all'indennità e non la prevede per le 4 giornate di ferie acquisite per le ex festività soppresse ?

(19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)

Premesso il diritto, bisogna andare ad analizzare la ratio o meglio la motivazione che ha indotto i Giudici della Corte Europea e della Cassazione italiana a riconoscere al lavoratore tutte le indennità percepite nella giornata di lavoro effettivo anche quando sono in ferie.

I Giudici di legittimità, infatti, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, affermano che qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del dipendente, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta allo stesso durante le sue ferie.

La SLM Fast Confsal, sulle indennità delle ferie dei lavoratori del TPL, ha predisposto un "Reclamo Gerarchico" (ex art. 10 Regio Decreto 148 del 1931) per chiedere alle aziende TUTTE le indennità legate alla giornata lavorativa e per 5 ANNI RETROATTIVI come previsto dalla normativa legislativa vigente in materia.

Tutti i lavoratori che intendono essere assistiti nella "Vertenza indennità Ferie" possono rivolgersi alla nostra sede Regionale FAST/Confsal Liguria, sita in piazza Acquaverde 5 (atrio stazione ferroviaria di Genova Principe) 3° piano, terrazzo.

Genova, 24 maggio 2021.

La Segreteria Regionale Fast/Confsal Liguria

FAST/CONFSAL Liguria - Piazza Acquaverde 5 - III Piano- Terrazzo- 16126 Genova

Tel: 010-2475706 - FAX: 010-2743529

E-MAIL:

liguria@slm.sindacatofast.it

liguria@sindacatofast.it